
**DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 4
DEL 30/3/2015**

IL PRESIDENTE

VISTO

- l'art. 12 comma 4 dello Statuto dell'Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna, che dispone che il Presidente in caso di urgenza esercita le competenze della Giunta;

CONSIDERATO CHE


- la legge 22 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, commi 611 e seguenti, stabilisce che diverse tipologie di enti pubblici, tra cui le Camere di Commercio, dal 1° gennaio 2015 avviino *"un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da consentire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"*. La norma continua precisando che tale processo di razionalizzazione dev'essere attuato *"anche tenendo conto dei seguenti criteri:*
 - a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
 - b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate op da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
 - d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
 - e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni"*.
- l'impiego della locuzione *"anche"* non configura tali criteri in termini di vincolatività assoluta, bensì quali possibili parametri da seguire per la definizione ed approvazione negli organi, entro la data del 31 marzo 2015, di un Piano operativo di razionalizzazione delle società, che deve specificare modalità, tempi di attuazione e una dettagliata esposizione dei risparmi da conseguire;
- il Piano di razionalizzazione, corredato da apposita relazione tecnica, dev'essere trasmesso, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge di stabilità n. 190/2014, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata e, successivamente, entro il 31 marzo 2016 dovrà essere predisposta apposita relazione sui risultati conseguiti, che dovrà parimenti essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione;

- Unioncamere Emilia-Romagna, nella sua qualità di associazione delle nove Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna, non è tenuta a dare attuazione al disposto di cui all'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge di stabilità 2015 dianzi richiamato, non essendo ricompresa in tale norma; ciò premesso, si è tuttavia ritenuto opportuno procedere sulla strada della razionalizzazione delle partecipazioni, in coerenza a quanto richiesto alle Camere di Commercio, elaborando uno specifico Piano di razionalizzazione delle partecipazioni di Unioncamere Emilia-Romagna;
- poiché Unioncamere Emilia-Romagna non è tenuta all'applicazione del provvedimento normativo in esame, si è proceduto all'identificazione dei criteri da applicare tenendo conto della specifica realtà dell'Ente e delle sue partecipazioni, scegliendo non solo tra quelli esplicitamente richiamati dalla norma, ma anche tra altri criteri comunemente utilizzati nella pratica societaria per la revisione periodica delle partecipazioni;
- le partecipazioni di Unioncamere sono state, quindi, esaminate alla luce dei due parametri tra quelli elencati dal legislatore – quello sub a) e quello sub b) – e di un parametro ritenuto altrettanto importante ma non menzionato dal legislatore, vale a dire la capacità della società partecipata di reggersi autonomamente tramite il raggiungimento del proprio equilibrio economico, quindi in base alla capacità di produrre risultati di gestione in utile, o quantomeno, a pareggio in un orizzonte temporale di tre anni. A tale proposito, sono state individuate schede di sintesi del processo di valutazione per ciascuna partecipazione, allegate al Piano di razionalizzazione a farne parte integrante;
- tutto ciò premesso

DISPONE

- di approvare il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni di Unioncamere Emilia-Romagna, nonché le allegate schede di sintesi del processo di valutazione per ciascuna partecipazione a fare parte integrante e sostanziale di detto Piano;
- di procedere alla pubblicazione di tale Piano con i relativi allegati sul sito internet istituzionale di Unioncamere Emilia-Romagna;
- di non procedere alla trasmissione del Piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, stante la non applicabilità dell'art. 1, commi 611 e ss., della legge di stabilità 2015 all'Unioncamere Emilia-Romagna.

Il Presidente
Dott. Maurizio Torreggiani



**Piano di razionalizzazione delle partecipazioni di Unioncamere Emilia-Romagna
(ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti della legge 22 dicembre 2014 n. 190)**

Inquadramento normativo

L'art. 1 ai commi 611 e seguenti della legge di stabilità 2015 prevede che diverse tipologie di enti pubblici, tra cui le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura, avviino a decorrere dal 1° gennaio 2015 *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da consentire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

La norma continua precisando che tale processo di razionalizzazione dev'essere attuato *“anche tenendo conto dei seguenti criteri”*, che di seguito vengono elencati. Sotto tale profilo, occorre precisare che l'impiego della locuzione **anche** non configura né imposizione né obbligo di seguire tali parametri in chiave meramente automatica, ma suggerisce unicamente possibili criteri da considerare per definire ed approvare negli organi dell'ente, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società, che deve comunque specificare modalità, tempi di attuazione ed una dettagliata esposizione dei risparmi da conseguire.

Di seguito i criteri indicati:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società' di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Il piano, corredato da apposita relazione tecnica, dev'essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione.

Entro il 31 marzo 2016 dovrà essere predisposta apposita relazione sui risultati conseguiti, approvata dagli organi dell'ente, che dovrà anch'essa essere trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Unioncamere Emilia-Romagna, come associazione delle nove Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, non essendo esplicitamente richiamata dalla surrichiamata norma, **non è tenuta all'applicazione della medesima**; tuttavia si è ritenuto opportuno procedere sulla strada della razionalizzazione delle partecipazioni, in coerenza a quanto richiesto alle Camere di commercio.

Le partecipazioni di Unioncamere Emilia-Romagna

Di seguito sono elencate le partecipazioni societarie attualmente detenute da Unioncamere Emilia-Romagna:

Denominazione	Valori bilancio 31/12/2013	Incrementi	Decrementi	Valori bilancio 31/12/2014	% Partecipazione	Capitale Sociale	Ns. Quota di Capitale Sociale
A.P.T. Servizi S.r.l.	126.532	0	0	126.532	49,0000	260.000,00	127.400,00
Aeroporto G. Marconi SpA	12.217		0	12.217	0,0460	74.000.000,00	33.640,00
Agroqualità S.p.A.	18.071	0	0	18.071	0,9035	1.999.999,68	18.070,83
Aster S Cons. p.a.	36.823	0	0	36.823	5,0000	740.000,00	37.000,00
Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.	1.772	0	0	1.772	3,1508	351.500,00	11.075,00
Consorzio per l'innovazione Tecnologica Scrl Dintec	890	0	0	890	0,1614	551.473,09	890,00
Ecocerved S.r.l.	15.647	0	0	15.647	0,9125	2.500.000,00	22.812,00
Ervet S.p.A.	66.910	0	0	66.910	0,7824	8.551.807,32	66.909,72
IC Outsourcing scrl	2.357	0	0	2.357	0,4555	372.000,00	1.694,46
Job Camere srl	1.462	0	0	1.462	0,4555	600.000,00	2.733,00
Ifoa Ente pubblico Eco	71.788	0	0	71.788	1,5160	4.735.259,47	71.787,51
Ifoa management srl	4.500	0	0	4.500	8,8235	51.000,00	4.500,00
Infocamere Scpa	14.900	0	0	14.900	0,7592	17.670.000,00	134.152,50
Isnart Scpa	5.165	0	0	5.165	0,4931	1.046.500,00	5.160,00
Reggio Emilia Innovazione Scarl	449	0	0	449	0,0420	1.067.997,00	449,00
Retecamere Scarl in liquidazione	137	0	-137	0	0,0621	242.356,34	136,80
Tecno Holding S.p.A.	212.292	0	0	212.292	0,9386	25.000.000,00	234.648,18
Tecnoservicecamere Scpa	12.598	0	0	12.598	0,6736	1.318.941,00	8.884,72
Tirreno Brennero s.r.l. In liquidazione	1.055	0	-402	653	0,2728	386.782,00	1.055,00
Uniontrasporti Scarl	66.796	0	0	66.796	8,1515	772.867,22	62.999,90
Totale	672.361	0	-539	671.822		142.218.483,12	845.998,62

Le partecipazioni da dismettere: proposta

Poiché Unioncamere Emilia-Romagna non è tenuta all'applicazione del provvedimento legislativo richiamato, si è proceduto alla identificazione dei criteri da applicarsi in coerenza alla specifica realtà dell'Ente e delle sue partecipazioni. In particolare, non solo si è scelto tra quelli esplicitamente richiamati dalla norma, ma anche tra altri criteri comunemente utilizzati nella pratica societaria per la revisione periodica delle partecipazioni.

Il recesso dalle società **Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Soc. Cons. ar.l.**, e **Reggio Emilia Innovazione Soc. Cons. a r.l.** è già stato deliberato con provvedimento della Giunta di Unioncamere Emilia-Romagna del 19 giugno 2014 e comunicato con lettere in data 9 luglio 2014. Attualmente si è in attesa che entrambe le società procedano alla liquidazione delle quote, mediante vendita della quota di partecipazione, al valore nominale o eventualmente al minor valore risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, offrendola in primo luogo ai soci.

Le partecipazioni di Unioncamere Emilia-Romagna sono state, quindi, esaminate alla luce dei due parametri tra quelli elencati dal legislatore – il sub a) e il sub b) – e di un parametro ritenuto altrettanto importante ma non menzionato dal legislatore, cioè la capacità della società partecipata di reggersi autonomamente tramite il raggiungimento del proprio equilibrio economico, quindi in base alla capacità di produrre risultati di gestione in utile o, quantomeno, a pareggio in un orizzonte temporale di tre anni. A tale proposito sono state individuate schede di sintesi del processo di valutazione per ciascuna partecipazione, che costituiscono parte integrante del presente piano di razionalizzazione e a cui si fra espresso rinvio.

Alla luce di tali parametri, le partecipazioni che sono venute in evidenza sono risultate:

- 1) Per quel che riguarda la capacità di raggiungere l'equilibrio economico:
 - **Retecamere Soc. Cons. ar.l.** → che ha riportato perdite in 2 esercizi sugli ultimi 3;
 - **Tirreno Brennero s.r.l.** → che ha riportato perdite in 2 esercizi sugli ultimi 3;Va tuttavia segnalato che entrambe queste società sono già in liquidazione e, di conseguenza, le partecipazioni nelle stesse sono destinate a venir meno una volta che sarà portata a termine la procedura di liquidazione;
- 2) Per quanto concerne il parametro sub b), viene in evidenza di nuovo la Tirreno Brennero s.r.l. che risulta essere priva di personale. Anche a questo riguardo, si evidenzia che la società in parola è già in fase di liquidazione, per cui la partecipazione nella stessa verrà a termine quando saranno ultimate le operazioni di liquidazione;
- 3) Per quanto riguarda, invece, il parametro sub a), le partecipazioni che vengono in evidenza sono:
 - **IC Outsourcing s.c.r.l.**
 - **Job Camere s.r.l.**
 - **Tecno Holding S.p.A.**

L'oggetto delle attività svolte dalle citate società, come evidenziato dal documento in allegato, non risulta particolarmente coerente con i compiti e le funzioni di Unioncamere Emilia-Romagna, come risultanti dallo Statuto dell'Ente. Tali partecipazioni pertanto sono valutate non essere indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali di Unioncamere Emilia-Romagna.

Si propone pertanto la dismissione di:

- **IC Outsourcing s.c.r.l.,**
- **Job Camere s.r.l.,**
- **Tecno Holding S.p.A.**

nei tempi e nelle modalità che consentiranno di valorizzare al meglio la quota detenuta, comunque ragionevolmente entro il 31 dicembre 2015. Sotto tale profilo, si segnala che gli Statuti di tutte le società in esame prevedono espressamente il recesso del socio nei soli casi contemplati dall'art. 2473 c.c., o nei casi in cui un socio si trovi in dissenso sugli indirizzi strategici o sul piano annuale di attività o sulla gestione amministrativa della società. Inoltre, si tratta di società la cui durata è espressamente fissata dagli Statuti al 31 dicembre 2050, onde non appare neppure possibile dare applicazione al secondo comma del citato art. 2473 c.c., il quale prevede la facoltà del socio di recesso generalizzato ed in ogni momento nelle sole società contratte a tempo indeterminato. Ciò posto, nel caso di specie appare più realistico tentare la strada di cessione della quota ad altro socio, ammesso che si riscontri interesse dei soci all'acquisto.

Si evidenzia inoltre che l'operazione di dismissione non produrrà alcun risparmio, che la norma richiede di specificare dettagliatamente, poiché la partecipazione a queste società non comporta esborsi periodici di quote associative, ma unicamente un'entrata una tantum della quota di partecipazione detenuta in ciascuna società da Unioncamere Emilia-Romagna:

- Centuria: 11.075€ (quota di capitale sociale al valore nominale),
- Reggio Emilia Innovazione: 448,66€ (quota di capitale sociale al valore nominale),
- IC Outsourcing S.c.r.l.: 1.694,46€ (quota di capitale sociale al valore nominale); se invece la quota venisse liquidata al valore del patrimonio netto al 31.12.2013 l'importo sarebbe di 10.373,48€,
- Job Camere S.r.l.: 2.733,00€ (quota di capitale sociale al valore nominale); se invece la quota venisse liquidata al valore del patrimonio netto al 31.12.2013 l'importo sarebbe di 13.741,54€,
- Tecno Holding S.p.A.: 234.648,18€ (quota di capitale sociale al valore nominale); se invece la quota venisse liquidata al valore del patrimonio netto al 31.12.2013 l'importo sarebbe di 2.984.832,70€.

Il presente Piano di razionalizzazione non viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ma ne viene disposta la pubblicazione sul sito internet istituzionale di Unioncamere Emilia-Romagna, stante la già evidenziata non obbligatorietà dell'applicazione dell'art. 1, commi 611 e ss., della legge di stabilità 2015 da parte dell'Unioncamere medesima.